

Avv. Lucia Di Salvo
Via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 -c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO- ROMA - Sez. IV TER -
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 8318/2024 CON RICHIESTA
MISURE CAUTELARI ANCHE MONOCRATICHE E ISTANZA DI
ABBREVIAZIONE
DEI TERMINI EX ART. 53 CPA E

Nell'interesse della Dott.ssa **CIMILLUCA ROSSELLA**, nata a Palermo (Pa) il 20.08.1973 (C.F.: CMLRSL73M60G273B), residente in Palermo (PA) nella via G. Ventura n. 1, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato in atti dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F.: DSLLCU68E50G273Y fax 091/7304196 ai sensi dell'art. 136 cpa e PEC: lucia.disalvo@legalmail.it), del Foro di Palermo, nonché elettivamente domiciliata presso la stessa al domicilio digitale come da Registri di giustizia PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,**
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,**
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM,**
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA,**
- **FORMEZ P.A. CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore** tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **FORMEZ P.A. CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE**

PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale e amministrativa in Roma Viale Marx, 15 00137 ROMA pec: protocollo@pec.formez.it risultante da Registro IPA

E NEI CONFRONTI DI

CORSALE MARINA nata Palermo il 10/11/1990 (C.F.: CRSMRN90S50G273B) e residente in Palermo nella via Papa Giovanni XXIII, 121 con domicilio PEC tratto da INAD avv.marinacorsale@pec.it E ALTRI

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:

della graduatoria di merito finale, pubblicata allo stato con la sola indicazione dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo tra i vincitori nonché dei relativi provvedimenti di approvazione della ridetta graduatoria comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non essendo stata resa neppure nota la rosa degli idonei e i relativi punteggi;

dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PA” per il distretto di Corte d’appello di Palermo;

del P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024 con il quale è stato disposto lo scorrimento della predetta graduatoria anche con riferimento al distretto della Corte d’Appello di Palermo, ancora una volta senza che la ricorrente figurasse tra i vincitori;

per quanto occorrer possa del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di

addeetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5.04.2024 nelle parti di seguito precisate;

di tutti gli atti, non conosciuti dalla ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Palermo, ivi inclusi quelli riguardanti la posizione dell'odierna ricorrente, allo stato sconosciuta, in forza dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori qui impugnata;

nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi - il verbale e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per il concorso in questione in relazione al distretto della Corte d'appello di Palermo, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, - il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, - la scheda di valutazione della odierna ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dalla stessa,

ed ancora, ove occorrer possa per l'annullamento del silenzio/rifiuto mantenuto sul reclamo presentato dalla ricorrente in data 28.06.2024 una volta appreso che lo scorrimento aveva interessato candidati con una votazione inferiore (32,2) rispetto a quella dalla stessa ritenuta propria (32,625)

nonché del silenzio/inadempimento/rigetto sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 2.07.2024 inoltrata per conoscere la propria posizione in graduatoria e il punteggio assegnato ai titoli dalla ricorrente indicati nella domanda di partecipazione;

nonché del silenzio/inadempimento/rigetto della richiesta dei dati dei controinteressati di cui alla istanza del 5.07.2024

PER L'AMMISSIONE CON RISERVA ANCHE IN SOPRANNUMERO
DELLA RICORRENTE E
PER L'ORDINE DI ESIBIZIONE

Della documentazione richiesta con le prefate istanze di accesso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella graduatoria dei vincitori dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e la posizione spettante in ragione dei titoli dichiarati e posseduti, anche in soprannumero, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione ed immissione in servizio onde consentirle anche l'accesso alle procedure di stabilizzazione a decorrere dal 1.07.2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del DL 80/2021.

QUANTO AL PRESENTE ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

di tutti gli atti sopra indicati nonché

della comunicazione del 14.10.2024 pervenuta alla mail della ricorrente la FORMEZ ha riferito che “*nella graduatoria del Distretto di PALERMO - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.269, con un punteggio pari a 29,625 punti.*”

nonché di tutte le eventuali modifiche e/o correzioni comunque denominate alla predetta graduatoria di merito finale relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, di cui non si conoscono estremi e contenuti nella parte in cui non includono il nominativo dell'odierna ricorrente per il distretto di Corte d'appello di Palermo tra i vincitori nonché degli eventuali relativi provvedimenti di approvazione delle modifiche alla graduatoria di merito comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non essendo stato reso noto in proposito alcunchè

NONCHE' PER L'ESECUZIONE

Dell'Ordinanza cautelare n. 3847/2024 resa *inter partes* da Codesto Ecc.mo TAR.

FATTO

1. Con il ricorso recante RG n. 8318/2024, la ricorrente ha impugnato innanzi a

Codesto Ecc.mo TAR la graduatoria di merito finale dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo tra i vincitori nonché dei relativi provvedimenti di approvazione della ridetta graduatoria comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non essendo stata resa neppure nota la rosa degli idonei e i relativi punteggi e tutti gli atti connessi e conseguenti, siccome indicati nel gravame introduttivo e sopra riportati in epigrafe.

2. Il prefato ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 6 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. E DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGALITÀ PROCEDURALE STABILITE DALLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEALE E BUONA AMMINISTRAZIONE SANCITO DALL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 34, 51 E 97 COST- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI- IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ MANIFESTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROPORZIONALITA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E PRINCIPI DI CD LEGALITA’ ALGORITMICA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA CONVEZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

E’ stata contestata la mancata utile collocazione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori della Corte di Appello di Palermo avendo la stessa

riportato nella prova scritta il punteggio di 26,625 punti cui avrebbero dovuto essere aggiunti, secondo le previsioni dello stesso bando di concorso, art. 6 punto 3 lettera a) e c): 3 punti per la votazione della laurea magistrale vecchio ordinamento pari a 110 e lode e 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato, per un totale complessivo pari 32,625 punti che ne avrebbe dovuto comportare l'inserimento nella graduatoria finale tra i vincitori.

I predetti titoli erano stati tutti indicati nella domanda di partecipazione ma per l'abilitazione alla professione di avvocato, pur dichiarata in uno con la precisazione dello svolgimento della professione di avvocato per un periodo di quasi 20 anni, non risultava flaggato il relativo spazio nel modulo domanda. E' stata altresì stigmatizzata la illegittimità degli artt. 4, 6 e 8 del bando ove intesi nel senso di non consentire la valutazione dei titoli dichiarati e presenti nella domanda sia pure in spazi diversi da quelli predeterminati per violazione delle norme in epigrafe a mente delle quali neanche l'utilizzazione di sistemi informatici può giustificare la mancata valutazione integrale di quanto dichiarato in sede di domanda, in base alle interpretazioni da sempre date da Codesto Ecc.mo TAR al cd "soccorso istruttorio".

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E DELLA LAUREA TRIENNALE – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Peraltro è stata censurata la illegittimità dell'art. 6.3 del bando titolato «punteggi attribuiti al voto di laurea » in quanto non ha previsto la dovuta e doverosa differente "pesatura" delle lauree cd "brevi" rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd "vecchio ordinamento", livellandole tutte con la medesima attribuzione di punteggio. La laurea posseduta dalla ricorrente

(magistrale vecchio ordinamento) non avrebbe dovuto ricevere un punteggio uguale ad una triennale. Ad aggravare tale disparità di trattamento, già ritenuta illegittima dal TAR Lazio in precedenti pronunce, la premialità con un punteggio aggiuntivo, a quanti risultino in possesso della sola triennale, specie se conseguita nel settennio precedente la data di presentazione della domanda ed “a prescindere” dalle ragioni della tempistica di siffatto conseguimento.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1, D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA GRAVE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE AUTOIMPOSTE (ART. 10 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO)

Le amministrazioni resistenti, in violazione delle prescrizioni del bando e dei propri doveri di trasparenza e di comunicazione, hanno pubblicato solo una parziale graduatoria finale con la indicazione dei soli vincitori e dei punteggi complessivi dai medesimi riportati senza neanche consentire di comprendere la composizione di siffatti punteggi, i relativi titoli di precedenza e preferenze nonché le ragioni di eventuali riserve e senza alcuna indicazione degli idonei e delle rispettive posizioni e punteggi.

La ricorrente, per tale ragione, non ha avuto indicazioni neppure del punteggio complessivo in effetti ed indefinitiva assegnatole e della propria posizione in graduatoria, tanto da essere costretta a fare istanza di accesso per avere anche siffatte notizie, istanza rimasta senza riscontro.

3. Costituitasi l'amministrazione, anche con il deposito di alcuni documenti, ed in esito alla trattazione dell'istanza cautelare proposta in uno al prefato ricorso, Codesto Ecc.mo TAR con propria Ordinanza n. 3847/2024, pubblicata in data 30.08.2024, ha ritenuto “*sussistente il fumus boni iuris in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla*

professione forense, ancorchè non correttamente dichiarata in domanda, ***circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione*** (in ragione della indicazione dello svolgimento, per un lungo periodo, della professione forense quale avvocato civilista, che evidentemente presuppone il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato), ***anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando***".

Di conseguenza, Codesto Collegio ha "Ritenuto pertanto:

- di dover accogliere in parte qua la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuite di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa".

4. A mezzo della prefata ordinanza è stata autorizzata anche la notifica per pubblici proclami del ricorso e della medesima Ordinanza a tutti coloro i quali risultino inseriti nella predetta graduatoria, notificazione puntualmente eseguita nei modi e termini ivi fissati. Sempre a mezzo della detta Ordinanza Codesto Ecc.mo TAR ha fissato la trattazione del merito per l'Udienza Pubblica del **17 dicembre 2024**.

5. Nonostante detta Ordinanza sia stata notificata in data 2.09.2024, tanto all'Avvocatura Generale dello Stato quanto al FORMEZ presso la sede, l'Amministrazione non ha dato alcuna esecuzione alla stessa, neppure dopo apposita diffida a mezzo PEC a tutte le amministrazioni interessate del 14.10.2024.

6. Senonchè, mentre nella documentazione versata agli atti del giudizio, si apprendeva che la ricorrente risultava occupare la posizione n. 256 con un punteggio pari a 29,625, assegnandole anche un criterio di preferenza e individuandola quale idonea, nonostante l'impugnazione e la statuizione cautelare di Codesto Ecc.mo TAR, inopinatamente e in modo del tutto distonico, con una semplice mail datata 14.10.2024, il FORMEZ inviava alla ricorrente una

comunicazione avente ad oggetto “*trasmissione posizione graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di PALERMO AUPP 3946*” e del seguente tenore: “*Gentile candidato/a, La presente al fine di comunicare che nella graduatoria del Distretto di PALERMO - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.269, con un punteggio pari a 29,625 punti.*”

Tale comunicazione, riportante un punteggio in tutto pari a quello attribuito alla ricorrente prima della proposizione del ricorso, sembrerebbe confermare che l’Amministrazione ha totalmente omesso di dare esecuzione alla prefata Ordinanza, sebbene indichi una posizione deteriore rispetto a quella “iniziale” ed oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo.

Tuttavia, trattandosi di comunicazione priva di qualsiasi motivazione e indicazione, ben vero da quanto appreso ricevuta da tutti i candidati “idonei”, per mero tuziorismo e per confermare quanto già esposto nel ricorso introduttivo la stessa viene oggi impugnata, specie laddove rinvenisse da modifiche e correzioni della graduatoria di merito, mai rese note.

Infatti, per un verso viene indicata una posizione in graduatoria (269) non corrispondente a quella presente nella documentazione inizialmente depositata agli atti del giudizio (256), per altro risulta in ogni caso evidente che, ai vizi denunciati a mezzo del ricorso principale si accompagna anche la patente elusione e mancata esecuzione del *dictum* cautelare di Codesto Ecc.mo TAR.

Invero, in esecuzione della prefata Ordinanza ed in ragione dei titoli posseduti dalla dott.ssa Cimilluca, secondo le previsioni del bando di cui all’art. 6 [punto 3 - lettera a) diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento (1990) con votazione di 110 e lode: **3 punti**, lettera c) della medesima disposizione, abilitazione alla professione di avvocato: **3 punti** che sommati al punteggio conseguito nella prova scritta pari a 26,625 punti] avrebbe dovuto comportare un totale complessivo pari **32,625 punti** e non certo 29,625 come invece ancora da ultimo comunicato.

Donde il presente atto per motivi aggiunti per illegittimità diretta e derivata affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 6 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. E DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGALITÀ PROCEDURALE STABILITE DALLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEALE E BUONA AMMINISTRAZIONE SANCITO DALL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 34, 51 E 97 COST- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI- IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ MANIFESTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROPORZIONALITA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E PRINCIPI DI CD LEGALITA’ ALGORITMICA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 6 DELLA CONVEZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – ILLEGITTIMITA’ DIRETTA E DERIVATA

Come si è già avuto modo di osservare a mezzo del ricorso introduttivo e riconosciuto da Codesto Ecc.mo TAR anche in sede cautelare con l’Ordinanza n. 3847/2024, la corretta applicazione del bando e dei principi sopra elencati avrebbe dovuto comportare l’attribuzione all’odierna ricorrente del punteggio di **32,625** così determinato: prova scritta= **26,625** + diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza vecchio ordinamento con votazione di 110 e lode= **3** + abilitazione all’esercizio della professione di avvocato=**3**.

Punteggio complessivo di **32,625** punti che avrebbe dovuto comportare l’inserimento della ricorrente nella graduatoria finale tra i vincitori e come tale già assunta dal giugno 2024!

Dalla documentazione prodotta in vista dell’udienza cautelare celebratasi in data 29 agosto 2024, come paventato nel ricorso è risultato confermato che l’amministrazione si sarebbe limitata ad assegnare i 3 punti previsti per la laurea

mentre non avrebbe illegittimamente assegnato alla ricorrente i 3 punti previsti per l'abilitazione alla professione di avvocato dall'art. 6 punto 3 lettera c) del bando di concorso.

E ciò nonostante la ricorrente avesse puntualmente dichiarato, nello spazio previsto dalla domanda per i titoli riguardanti le esperienze lavorative presso privati, di avere svolto dal 26/09/2002 al 13/06/2021 l'attività di avvocato civilista come libero professionista.

Id est di avere svolto per quasi vent'anni la professione di avvocato per cui è necessario e propedeutico non solo il conseguimento dell'abilitazione ma altresì l'iscrizione al relativo albo! (cfr. art. 2 della l.n. 247/2012)

Illegittima ed erronea dunque la mancata attribuzione del punteggio per la abilitazione, una volta dichiarato un titolo che necessariamente la presuppone, specie in ragione dei preclari insegnamenti di Codesto Ecc.mo TAR. (cfr. *ex plurimis* TAR Lazio Roma Sez. II n. 7565/2023) confermati proprio in sede cautelare con l'Ordinanza n. 3847/2024 a mente della quale è stato ritenuto, appunto “*sussistente il fumus boni iuris in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense, ancorchè non correttamente dichiarata in domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione (in ragione della indicazione dello svolgimento, per un lungo periodo, della professione forense quale avvocato civilista, che evidentemente presuppone il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato), anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando*”..

Invero la valutazione di siffatto titolo, in quanto solarmente dichiarato ed allegato alla domanda, giammai avrebbe potuto essere pretermessa e omessa in ragione di elementari principi di lealtà, neppure valorizzando la circostanza della mancata “flaggatura”, nella domanda di partecipazione, del relativo spazio specifico per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, trattandosi di un titolo comunque dichiarato, attraverso la specificazione della professione

svolta in ragione del possesso del medesimo titolo, e dunque, “palesamente riconoscibile” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 28/2024) attraverso la inequivoca dichiarazione resa in altra parte della domanda.

In fattispecie pienamente sovrapponibili alla presente, Codesto Ecc.mo TAR, con l’avallo dello stesso Giudice d’appello, ha sempre ritenuto sussistere l’istituto del soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione delle domande (Cfr. in termini TAR Lazio Roma IV n. 13815/2023 e Cons. Stato Sez. VII, n. 4245/2024).

E ciò proprio perché *“nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione”*. (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975),

Quando, come nel frangente, il candidato abbia dichiarato e quindi “allegato” i titoli da valutare, secondo le stesse coordinate segnate dall’Adunanza plenaria n. 9/2014 e dunque fornendo informazioni non reticenti e complete, il soccorso istruttorio deve necessariamente essere attivato ove dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. IV, 13 luglio 2023, n. 11818).

Del resto nel caso di specie, l’aver dichiarato di avere svolto per circa un ventennio la professione di avvocato, dichiarazione assistita dalle prescrizioni di cui al DPR 445/2000, non avrebbe richiesto particolari sforzi interpretativi o impegnato più del dovuto la valutazione rimessa alla Commissione esaminatrice, secondo l’art. 6 del bando, né potrebbe essere “giustificata” dal ricorso alle

piattaforme digitali.

Invero, come ampiamente ricordato nel ricorso introduttivo, l'utilizzo di strumenti digitali all'interno di un procedimento amministrativo deve egualmente rispettare una serie di requisiti derivanti dal diritto interno ed europeo (cfr. Cons. Stato, sez.VI, sentt. 881/2020 e 1206/2021) limitandosi ad una **“funzione integrativa e servente della decisione umana,”** ma **“non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.”** (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019).

Quindi, la valutazione della domanda della ricorrente giammai avrebbe potuto essere demandata in toto alla “piattaforma digitale” ed un intervento umano della Commissione, cui in definitiva è rimessa la valutazione, avrebbe consentito di accertare il possesso del titolo siccome dichiarato.

E si badi bene! In ragione di quanto fin qui esposto, la mancata valutazione del titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non potrebbe neppure trovare giustificazione nelle previsioni del bando di cui agli artt. 4, 6, 8 e 14 prudenzialmente impugnate già a mezzo dell'atto introduttivo per la denegata ipotesi in cui l'amministrazione le avesse illegittimamente ritenute ostative alla valutazione del titolo in patente violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati.

Nessuna delle dette disposizioni, potrebbe giammai comportare la mancata valutazione del titolo in questione atteso che, pur non essendo stato flaggato lo spazio riservato al possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, nell'apposito spazio riservato alla indicazione delle esperienze lavorative svolte presso privati, la partecipante ha doviziosamente indicato tutti gli elementi della professione forense svolta come avvocato civilista e dunque il possesso del titolo di abilitazione!

Pertanto, ancor più illegittima –in via diretta e derivata- risulta la

comunicazione impugnata mercè il presente atto per motivi aggiunti, specie ove rinveniente da modifiche della graduatoria del pari impugnatore, in quanto nonostante l'Ordinanza cautelare di Codesto Ecc.mo TAR avesse già pienamente “conformato” il riesame della posizione della ricorrente l'amministrazione non ha provveduto affatto o comunque in modo corretto!.

Invero, secondo la più volte richiamata Ordinanza, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a **“la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni consequenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa”**.

Ma ciò non è accaduto essendo pervenuta una comunicazione in tutto distonica da siffatto *iussum* e come tale nulla e qui impugnata in quanto pervicacemente viene negato il punteggio cui la ricorrente avrebbe diritto pari, come detto a 32,625.

La mancanza di ogni indicazione in merito appare vieppiù pregiudizievole e disorientante anche per il patente difetto di motivazione che inibisce una più articolata difesa, rendendo evidente la illegittimità diretta e derivata degli atti qui gravati.

Donde l'erroneità ed illegittimità del mancato inserimento della ricorrente nel novero dei vincitori.

Pertanto, prioritariamente si torna a chiedere il riconoscimento di punti 6 (3 per la votazione del titolo di laurea pari a 110 e lode e 3 per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) in aggiunta al punteggio riportato nella prova scritta pari a 26,625 per un totale di punti 32,625 utile a posizionare la ricorrente tra i vincitori della procedura, fin dal primo contingente della graduatoria cd “finale”.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E

DELLA LAUREA TRIENNALE – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Sul punto nel rinviare integralmente a quanto esposto nell'atto introduttivo, da intendersi qui interamente ripetuto e trascritto, si osserva che gli atti qui impugnati risentono anche della denunciata illegittimità per la palese discriminazione subita dalla ricorrente in possesso di una laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, conseguita con 110 e lode.

Il bando in questione, in modo inammissibile all'art. 6 punto 3 titolato «punteggi attribuiti al voto di laurea » non ha previsto la dovuta e doverosa differente “pesatura” delle lauree cd “brevi” rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd “vecchio ordinamento”, livellandole tutte con la medesima attribuzione di punteggio in relazione alla votazione conseguita.

Come già osservato, il bando attribuisce di fatto a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale pesatura e dunque ne opera un inammissibile livellamento ancora una volta non adeguatamente focalizzato per la selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento di Codesto Ecc.mo TAR, l'equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 opera ai soli fini dell'accesso al concorso e non già ai diversi fini della valutazione dei titoli.

Infatti *«Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale»*. Ove invece i titoli venissero “livellati” in identica valutazione come operato dall'amministrazione resistente *«si genererebbe un'illogica e*

irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate»). (cfr. ordinanze del T.A.R. Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 e n. 530 del 14 febbraio 2022.)

Con la conseguenza che il punteggio indicato per la votazione pari a punti 3 per la votazione di 110 e lode, se fosse risultato assegnato ad una laurea triennale, avrebbe poi dovuto essere più alto per la medesima votazione di laurea riportata in esito alla frequenza di laurea Magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento!

Ma ciò non è avvenuto e ad aggravare siffatta disparità di trattamento, del tutto illegittima ed ingiustificata, l'ulteriore previsione del bando del pari impugnata a mezzo del ricorso principale e qui fonte di illegittimità anche derivata, per cui *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.”*

“Premiando” vieppiù, addirittura con un punteggio aggiuntivo, la irrazionale e priva di equilibrio valutazione “identica” fatta per i diversi tipi di laurea e quindi finendo con l'attribuire una pesatura senz'altro *potiore* a quanti risultino in possesso della sola triennale, specie se conseguita nel settennio precedente al termine di presentazione delle domande ed “a prescindere” dalle ragioni della tempistica di siffatto conseguimento, mancando qualsivoglia contrappeso e delimitazione di siffatta previsione!

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra candidati che hanno partecipato con tipologie di lauree diverse, la ricorrente ha subito una inammissibile nocumento nel punteggio spettantele!.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare dell'art. 6 sopra ricordato nella parte in cui non differenzia il punteggio per il voto di laurea in ragione della tipologia come sopra indicata.

Del pari illegittimo l'indiscriminato raddoppio del punteggio, già erroneamente parificato come detto senza distinzione della tipologia di laurea, legato esclusivamente al momento del conseguimento del diploma di laurea.

Sul punto, difficilmente ipotizzabile la coerenza della clausola contestata con il dettato costituzionale e con il diritto comunitario. Invero, la previsione dell'art. 14 D.L. . 80/2021 conv. nella l.n.113/2021 che rimette alla discrezionalità del Ministero la possibilità di raddoppiare il punteggio delle votazioni dei titoli di studio conseguiti nell'ultimo settennio, avrebbe dovuto essere applicata nell'ovvio e dovuto rispetto dei sopra ricordati principi di coerenza e pertinenza con le finalità della procedura, e dunque con l'applicazione di una serie di accorgimenti che non consentano di trasmodare in una ingiustificata e inammissibile "massificazione" ed elisione delle specificità dei singoli titoli!

Donde in ogni caso, come già osservato anche nel ricorso introduttivo, l'illegittimità della applicazione fattane dall'amministrazione resistente, trattandosi –nel frangente - di una ingiusta ed ingiustificata discriminazione, della quale peraltro non si individua la ratio, atteso che non risulta in alcun modo controbilanciata nè ancorata a rigorosi criteri che ne possano consentire una verifica di adeguatezza all'imprecisato scopo perseguito, con la necessità di incrociare il conseguenti del titolo nell'ultimo settennio con il requisito dell'età, per esempio e comunque nel rispetto della differente valenza dei titoli sopra ricordata (differente pesatura della triennale rispetto alle magistrali etc).

Donde l'illegittimità diretta e derivata dell'atto oggi impugnato.

III)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DI CODESTO ECC.MO TAR n. 3847/2024– -NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A. NONCHÉ EX ART. 112 E 114 C.P.A. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO –

Per di più la comunicazione da ultimo impugnata e gli eventuali sconosciuti atti sottesi, oltre ai vizi predetti, finisce con violare inammissibilmente lo *iussum*

cautelare di Codesto Ecc.mo TAR e ciò sia laddove la stessa concluda la mancata esecuzione dell'Ordinanza n. 3847/2024, sia ove invece costituisce una modifica (INSPIEGABILE E PRIVA DI MOTIVAZIONE) della graduatoria comunque intesa, qui oggetto di impugnazione in quanto, altresì nulla per violazione dell'Ordinanza predetta e operata in violazione delle norme caldate nei precedenti motivi di ricorso e comunque costituente inammissibile inottemperanza totalmente elusiva del “decisum” cautelare.(Cfr. in termini CGA Ord. n. 688/2020 e CdS Sez. VI n. 3210/2016).

Costituisce invero *ius receptum* che laddove l'Ordinanza cautelare, come quella di cui oggi si chiede l'esecuzione, disponga l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, *“senza porre limiti all'operatività normativa di tale ammissione e intendendo tale misura nella pienezza della sua effettività, senza cui la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione costituzionale garantita dall'art. 24 Cost.... un'esecuzione puramente formale che non implichi l'attribuzione di una effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di ottenere, in base alla posizione ed al punteggio maturati in virtù del titolo abilitativo riconosciuto e di ogni altro titolo, la stipula sia di contratti a tempo determinato che indeterminato, risulti una inottemperanza totalmente elusiva del “decisum” cautelare determinando un vulnus di estrema gravità e urgenza”* (cfr CDS sez. VI n. 3210/2016).

Di tal chè, secondo i prefati insegnamenti, la ricorrente avrebbe dovuto essere proclamata vincitrice con riserva in attesa del merito e convocata secondo l'ordine della graduatoria di merito ed essere assunta.

Donde la palese illegittimità/nullità dei provvedimenti impugnati con il presente atto per motivi aggiunti, in aggiunta alla denunciata illegittimità derivata, atteso che in buona sostanza a mezzo di siffatta comunicazione e dei sottesi sconosciuti provvedimenti con i quali è stata modificata la iniziale posizione in graduatoria della ricorrente (del pari illegittima non essendole stato attribuito il punteggio per l'abilitazione alla professione di avvocato) è stato, altresì,

platealmente eluso l'ordine impartito da Codesto Ecc.mo TAR in sede cautelare.

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, finalizzata ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Ed invero, appare appena il caso di osservare che l'esecuzione dell'Ordinanza n. 3847/2024 è stata scolpita da Codesto Ecc.mo TAR con la indicazione che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a **“la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa”**.

Di tal chè al punteggio già assegnato alla ricorrente pari, secondo le stesse produzioni avversarie, a 29,625 avrebbe dovuto essere aggiunto il punteggio per l'abilitazione pari a 3 punti per un totale di 32, 625 e conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria che l'avrebbe collocata tra i vincitori della prima ora, ben prima di qualsiasi scorrimento e dunque assunta di diritto fin dal mese di giugno 2024, o comunque in esecuzione della prefata Ordinanza.

Invece, ad oggi niente di tutto ciò è avvenuto con aggravio del danno cagionato alla ricorrente e già riconosciuto da Codesto Ecc.mo TAR specie laddove i provvedimenti di stabilizzazione dovessero essere limitati in ragione del servizio effettivamente prestato.

Infatti, laddove l'amministrazione avesse correttamente applicato le prescrizioni del bando la ricorrente avrebbe dovuto risultare tra gli assunti e sottoscrittori del contratto già dal mese di giugno 2024 invece nulla di tutto ciò è avvenuto nonostante lo *iussum* cautelare!

E ciò appare gravemente pregiudizievole specie in quanto allo stato viene negato alla ricorrente di prendere servizio e quindi di maturare i requisiti indispensabili anche ai fini di eventuali stabilizzazioni.

Per cui il danno già riconosciuto da codesto Ecc.mo TAR si aggrava vieppiù.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 CPA E DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA

Quanto rappresentato ed attesa la già avvenuta fissazione dell'udienza per la trattazione del merito della presente controversia al 17.12.2024, rende evidenti le gravi ragioni di urgenza che motivano la richiesta di adozione di misure monocratiche non solo per la esecuzione della Ordinanza di Codesto Ecc.mo TAR ma altresì ai fini dell'abbreviazione di tutti i termini per la fissazione e trattazione tanto della camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare/richiesta esecuzione misura cautelare concessa, quanto per la udienza pubblica di discussione del merito, **onde consentire la trattazione del presente atto in uno al ricorso principale all'udienza pubblica già fissata per il 17.12.2024**, nonché per la richiesta autorizzazione alla notifica ex artt. 49 e 52 CPA che segue.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A. E 151 cpc

Invero, atteso quanto già statuito da Codesto Ecc.mo TAR nella prefata Ordinanza cautelare mercè il presente atto, notificato anche ad un controinteressato, si chiede che venga autorizzata la notificazione del presente atto e del provvedimento presidenziale per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero della Giustizia indicato nel bando del presente concorso, alla stregua di quanto già disposto da Codesto Ecc.mo TAR anche con il Decreto Presidenziale n. 2784/2024.

Per quanto precede e nel richiamare anche l'atto introduttivo del presente giudizio da intendersi qui ripetuto e trascritto si chiede che, ciascuno per quanto di propria competenza,

VOGLIA S.E IL PRESIDENTE DI CODESTO ECC.MO TAR

Abbreviare – ai sensi dell'art. 53 c.p.a. - i termini previsti per la fissazione della camera di consiglio e, soprattutto, quelli previsti per la celebrazione dell'udienza pubblica e conseguentemente, **fissare per il 17.12.2024** la udienza pubblica per la trattazione del merito dei presenti motivi aggiunti;

autorizzare l'integrazione del contraddittorio a tutti gli ulteriori controinteressati inseriti nella ridetta graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami del presente atto e del Decreto Presidenziale richiesto attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 49 e 52 cpa

ed in ogni caso adottare tutte le misure cautelari provvisorie per la esecuzione dell'Ordinanza resa da Codesto Ecc.mo TAR inter partes e recante n. 3847/2024, d'altro canto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

In camera di consiglio, accogliere la presente istanza cautelare e per l'effetto ordinare all'amministrazione di dare immediata esecuzione all'Ordinanza cautelare, anche con la nomina, se necessario di un Commissario ad acta per la tempestiva *“valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuite di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa”*;

nel merito, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti indicate riconoscendo alla ricorrente il punteggio utile al posizionamento tra i vincitori del concorso in questione e conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre l'inserimento nella graduatoria dei vincitori con il punteggio e la posizione spettante in ragione dei titoli dichiarati e posseduti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione ed immissione in servizio onde consentirle anche l'accesso alle procedure di stabilizzazione a decorrere dal 1.07.2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del DL 80/2021

- ordinare all'amministrazione di eseguire l'emittenda decisione;
- vinte le spese di giudizio.

Il presente ricorso per motivi aggiunti non determina alcun ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR e per il quale è stato già

versato il relativo contributo unificato (cfr. Cassazione Civ. n. 25407/2022 e C.G.U.E. 6 ottobre 2015, C-61/14)

Palermo 11.11.2024

Avv. Lucia Di Salvo